
 BOXMARCHE	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

Sommario

1.	<i>Scopo</i>	2
2.	<i>Applicabilità</i>	2
3.	<i>Responsabilità</i>	2
4.	<i>Procedura</i>	3
4.1	<i>Fonte normativa e natura dell'istituto</i>	3
4.2	<i>Chi può segnalare (ambito soggettivo)</i>	3
4.3	<i>Oggetto della segnalazione</i>	4
4.4	<i>Chi riceve le segnalazioni</i>	4
4.5	<i>I canali interni per la segnalazione</i>	5
4.6	<i>Tempistiche di gestione delle segnalazioni</i>	6
4.7	<i>La gestione delle segnalazioni</i>	6
4.8	<i>Riservatezza e anonimato</i>	6
4.9	<i>La gestione dei dati personali</i>	7
4.10	<i>Tutele e protezioni</i>	7
4.11	<i>Sanzioni</i>	8
4.12	<i>Canali esterni</i>	8
5	<i>Documenti</i>	9

Rev.	Data	Motivo della revisione	Redatto RSGI	Controllato ed Approvato DG	Approvato CDA
00	12/11/2023	Prima emissione	12/11/2023	12/12/2023	16/12/2023

Le firme originali agli atti

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

1. Scopo

Definire le modalità per la segnalazione di illeciti ed irregolarità in modo conforme al D.Lgs.24 del 10/03/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” anche attraverso segnalazioni anonime.

Definire le responsabilità per la gestione delle segnalazioni

Definire le attività conseguenti ad una segnalazione

2. Applicabilità

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni¹.

L’organizzazione accoglie anche eventuali segnalazioni anonime. Queste non sono oggetto della specifica normativa in materia di “whistleblowing” ma vengono gestite nel canale ordinario.

3. Responsabilità

Amministratore Delegato, su mandato del C.d.A. per l’attuazione della presente procedura e la vigilanza sulla sua applicazione.

Comitato Etico come organismo ricevente delle segnalazioni e gestore dei canali interni scritto ed orale;

Comitato Etico per la responsabilità della gestione di tutte le segnalazioni anche con il supporto delle funzioni aziendali;

Tutto il personale e stakeholder in genere per la segnalazione degli illeciti

Comitato Etico per effettuare indagini interne ed approfondimenti a seguito della segnalazione

Amministratore Delegato per intervenire in caso di illeciti in conformità al “Sistema disciplinare”

¹ Illeciti

4. Procedura

4.1 Fonte normativa e natura dell'istituto

Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l'istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.

La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l'Attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

In aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs.24/2023, l'azienda consente la possibilità di segnalare in via anonima situazioni anche sospette, purché in buona fede.


4.2 Chi può segnalare (ambito soggettivo)

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.

Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all'ente.

Possono effettuare una segnalazione attraverso la procedura le seguenti categorie di soggetti:

- ✓ Dipendenti
- ✓ Collaboratori
- ✓ Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi
- ✓ Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi
- ✓ Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti
- ✓ Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- ✓ Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza se le informazioni inerenti sono state acquisite durante la relazione lavorativa
- ✓ Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori, le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo.

4.3 Oggetto della segnalazione

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.

Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi.

Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie.

Possono essere segnalati anche comportamenti scorretti che rappresentino un potenziale rischio di commissione di tali illeciti.

Ai fini del modello conforme al D.Lgs.231/2001 ricadono in questa procedura i cosiddetti "Reati presupposto" che fanno parte del catalogo dei reati elencati dalla norma.

È vietato² utilizzare i canali, interni ed esterni, previsti dalla presente procedura, per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.


Sono sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'azienda può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

4.4 Chi riceve le segnalazioni

Il Comitato Etico, è l'ente preposto a ricevere le segnalazioni o "gestore del canale interno". Il Comitato è presidiato da Bacchiocchi Elisa come Responsabile di Gestione Integrato e composto da Responsabili di processo con esclusione della Direzione Aziendale.

² Sono altresì vietate segnalazioni le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto (es. abusi di mercato) e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

Il gestore del canale riceve le segnalazioni e dialoga con la persona segnalante per chiarire e approfondire quanto ricevuto. Il dialogo con la persona segnalante continua anche durante le fasi di accertamento.

Il Comitato Etico dopo una valutazione iniziale, svolge un'attività di accertamento delle informazioni segnalate, anche richiedendo specifiche informazioni ad altri uffici e funzioni interni all'organizzazione.

Il ricevente fornisce riscontri periodici alla persona segnalante e, al termine dell'attività di accertamento, comunica l'esito delle attività di accertamento.

Nella comunicazione dell'esito non sono inclusi riferimenti a dati personali relativi all'eventuale soggetto segnalato.

Tra i possibili esiti che possono essere comunicati alla persona segnalante ci sono:

- ✓ Correzione di processi interni;
- ✓ Avvio di un procedimento disciplinare;
- ✓ Trasferimento dei risultati delle attività di accertamento alla procura della Repubblica;
- ✓ Archiviazione per mancanza di evidenze

La segnalazione che venga erroneamente inviata al superiore gerarchico potrebbe non essere trattata come una segnalazione di whistleblowing, in quanto quest'ultimo non ha gli stessi obblighi di riservatezza in carico al soggetto ricevente.

4.5 I canali interni per la segnalazione

L'azienda mette a disposizione delle persone segnalanti canali diversi per le segnalazioni di violazioni ai sensi della presente procedura. In particolare, è possibile effettuare segnalazioni in forma orale e in forma scritta.

In forma scritta per posta raccomandata:


Utilizzando l'Allegato 1 alla PRO 12 da inviare per posta raccomandata.

Al fine di garantire il rispetto della riservatezza richiesto dalla normativa, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

- la parte A con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e all'esterno scrivere "Dati Segnalante";
- la parte B con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione e all'esterno scrivere "Dati Segnalazione";
- le due buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa, scrivendo all'esterno della stessa "Comunicazione strettamente riservata", all'attenzione Presidente del Comitato Etico-Bacchiocchi Elisa (o Saccinto Sergio caso in cui la persona segnalante o segnalata fosse Bacchiocchi Elisa), c/o Via San Vincenzo 67, 60013 Corinaldo (AN).

In forma orale:

Per le segnalazioni in forma orale, invitiamo la persona segnalante a contattare il soggetto ricevente, richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato. È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate in forma scritta.

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

Per le segnalazioni orali potete contattare il Presidente del Comitato Etico, nella persona di Bacchiocchi Elisa al numero 3398264072 per un colloquio telefonico, oppure attraverso la mail eli.bacchiocchi@gmail.com per richiesta di un appuntamento o incontro. Alternativamente nel caso in cui la persona segnalante o segnalata fosse Bacchiocchi Elisa dovrà essere contattato Saccinto Sergio al numero 3337141628 per un colloquio telefonico, oppure attraverso la mail saccintosergio@gmail.com per richiesta di un appuntamento o incontro.

4.6 Tempistiche di gestione delle segnalazioni

Entro 7 giorni, il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione e invita il soggetto segnalante a monitorare la sua segnalazione sulla piattaforma per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Il riscontro fornito entro 3 mesi può coincidere con l'esito delle attività di accertamento.

4.7 La gestione delle segnalazioni

Il Comitato Etico mantiene un registro che aggiorna al ricevimento di ciascuna segnalazione.

Entro 7 giorni da ricevuta di ricevimento al segnalante, chiedendo, ove opportuno, integrazioni. Questo può essere effettuato in qualsiasi momento dell'indagine.

Il Comitato Etico, avendo cura ad anonimizzare la segnalazione, dopo aver avvisato l'Amministratore Delegato, coinvolge le funzioni ed i consulenti esterni ove necessario, per effettuare un'analisi.

Il gruppo di lavoro procede all'indagine.

Ove necessario, il Comitato Etico, concorda con l'Amministratore Delegato un "action plan" con le conseguenti azioni correttive incluso eventuali sanzioni disciplinari che saranno comminate dall'Amministratore Unico conformemente al Sistema Disciplinare aziendale ed al CCNL applicabile.


Al termine, il Comitato Etico, da riscontro al segnalante nel termine dei tre mesi.

4.8 Riservatezza e anonimato

Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati.

L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario.

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni.

È possibile anche l'invio di **segnalazioni anonime**. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno, sulla base della verificabilità della segnalazione. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza.

Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

4.9 La gestione dei dati personali

Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi.

In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante.

Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente ovvero dal Comitato Etico, nella sua interezza, trattandosi di organismo collegiale.

Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime.

4.10 Tutele e protezioni

La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.

Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione.

Per **ritorsione** si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- ✓ il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- ✓ la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- ✓ il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- ✓ la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- ✓ note di merito o referenze negative;
- ✓ misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- ✓ la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- ✓ la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- ✓ la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- ✓ il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- ✓ danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- ✓ la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- ✓ l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- ✓ la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

4.11 Sanzioni

Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing.

Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa.

È fatto obbligo a chi dovesse ricevere una segnalazione in luogo del Comitato Etico di trasmettere immediatamente la segnalazione stessa a quest'ultimo, al fine della sua corretta trattazione.

Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura.

L'azienda procede disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte ai sensi del proprio "Sistema disciplinare".

4.12 Canali esterni

Al di fuori della procedura interna per le segnalazioni, la legge permette di effettuare anche **segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione ma solo in casi specifici.**

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'A.N.AC. <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

5 Documenti

All.1 "Whistleblowing segnalazione illecito"

D.Lgs.24 del 10/03/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" anche attraverso segnalazioni anonime.

Linea guida ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023

Linea guida Confindustria "Nuova disciplina Whistleblowing" – Guida operativa per gli enti privati di Ottobre 2023

ALLEGATO 01 Segnalazione illecito Rev.02

Informativa privacy

ALLEGATO 01**PARTE A: SEGNALAZIONE**

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura "SEGNALAZIONE"

Qual è il suo rapporto con l'azienda?	
---------------------------------------	--

Violazione segnalata	
----------------------	--

In quale ufficio o area si è verificato?	
--	--

Come è venuto a conoscenza dell'accaduto?	
---	--

Lei è vittima o testimone?	
----------------------------	--


Quando è accaduto? (Indichi una data o un periodo)	
--	--

Quale è la posizione dell'autore del fatto?	
---	--

Inviare ove disponibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione.	Allegati:
--	-----------

Chi ha tratto beneficio dal fatto?	
------------------------------------	--

Descrizione circostanziata del fatto	
--------------------------------------	--

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

Eventuali testimoni	
---------------------	--

Ha già fatto questa segnalazione attraverso altri canali?	
---	--

Vuole fornire i suoi dati identificativi? Si ___ No ___

Se sì, legga attentamente la seguente informativa per il trattamento dei dati personali.

Attenzione, la parte successiva, denominata come PARTE B, deve essere stampata e chiusa in una seconda busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “IDENTITÀ DEL SEGNALANTE”.

PARTE B – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una seconda busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “IDENTITÀ DEL SEGNALANTE”.

PARTE A e PARTE B vanno archiviate separatamente dal Gestore del canale interno.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il “GDPR”) Le forniamo la presente informativa che viene resa con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli appositi canali di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la società l’informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell’informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il titolare del trattamento dei dati è Box Marche SpA **con** sede in Via San Vincenzo 67, 60013 Corinaldo (AN) raggiungibile per mail all’indirizzo info@boxmarche.it

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti connessi hanno luogo in Italia e non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione all’estero o in Paesi extra UE. Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo con finalità di rilevazione statistica e in ogni caso in modo anonimo e/o aggregato.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati forniti dal segnalante - al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con Box Marche SpA commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo - vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

DATI TRATTATI.

I dati personali trattati sono esclusivamente:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Indirizzo

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono (eventuale)
- Il suo stato di “segnalante”

MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati del segnalante comporta l'avvio della procedura di valutazione secondo i protocolli di cui la società si è dotata. Il segnalante, limitatamente all'utilizzo della posta ordinaria, può decidere di agire in forma anonima e non fornire i dati in modo da non rendere conoscibile la sua identità al Gestore del canale interno. Le segnalazioni pervenute in forma anonima saranno prese in considerazione come segnali di allarme e utilizzate nei procedimenti di vigilanza “ordinari” all'interno dell'azienda.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati personali è costituita dall'art.6 comma 1 lett. c) e lett. e) GDPR (rispettivamente per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico).

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ovvero per la gestione della segnalazione. In ogni caso, i dati saranno conservati per la durata massima di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI RACCOLTI

I suoi dati personali saranno trattati, per ciò che concerne i trattamenti elementari di **raccolta, registrazione, conservazione, uso e distruzione**, dal “Gestore del canale interno” che comunque agisce direttamente sotto l'autorità del Titolare del Trattamento. Qualora sia necessario coinvolgere altre figure interne o esterne all'azienda (es. Consulente del Lavoro) nell'indagine, il Gestore avrà cura di anonimizzare i dati.

L'autorizzazione al trattamento sarà formalizzata dal Titolare secondo le disposizioni presenti all'art. 29 del GDPR e quindi sempre e solo in forma scritta e solo dopo che il “Gestore del canale interno” sia stato formato sui temi del GDPR e sulle responsabilità connesse al loro ruolo di autorizzati.

Il D.Lgs.24/2023 riconosce al segnalato il diritto di richiedere l'accesso all'identità del segnalante così da esercitare il suo diritto alla difesa. In tal caso, la comunicazione dei suoi dati personali avverrà solo dietro suo espresso consenso scritto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. A.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO.

Le segnalazioni di illeciti sono trasmesse al “Gestore del canale interno” con le modalità previste nella **PRO12 “Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità”** reperibile sul sito aziendale e diffusa ai soggetti interessati, e costituite da:

- invio di posta raccomandata;
- mediante segnalazione orale a seguito colloquio.

I dati personali, trasmessi con qualsiasi mezzo tra quelli sopra elencati, sono trattati con strumenti manuali e per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il trattamento è consentito attraverso mezzi e strumenti, anche digitali, messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l'accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario allo svolgimento delle attività di trattamento.

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

- le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati sono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;
- i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il tempo;
- i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;
- i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione ed in particolare non oltre il tempo massimo di conservazione indicato nella presente informativa.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

A certe condizioni Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di chiederci:

- l'accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese.


Per dubbi potrà sempre contattare il titolare del trattamento

Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti:

Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it – Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it.

Firma per conferma di lettura, comprensione e accettazione dei contenuti dell'informativa

_____, li _____

	Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità (Whistleblowing)	PRO 12 REV 00
---	--	--------------------------

COMPILI ORA I SEGUENTI CAMPI:

Nome _____ **Cognome** _____

Metodo di contatto: Mail _____ **Telefono** _____

Indirizzo _____ **Città** _____ **CAP** _____

Cod. Fiscale _____

Alleggi copia di un documento di riconoscimento.

L'invio del presente modulo può essere effettuato all'attenzione del Gestore del canale interno di segnalazione nonché preposto alla gestione della stessa segnalazione, secondo le modalità prevista dalla procedura di Whistleblowing, ovvero:

Per posta raccomandata, in busta chiusa, mediante invio delle due parti di questo modulo, all'attenzione del Gestore del canale interno:

PORRE DICITURA "Comunicazione strettamente riservata", E INVIARE all'attenzione Presidente del Comitato Etico- Bacchiocchi Elisa (o Saccinto Sergio caso in cui la persona segnalante o segnalata fosse Bacchiocchi Elisa), c/o Via San Vincenzo 67, 60013 Corinaldo (AN).

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Comunicazione strettamente riservata". All'interno della busta saranno inserite due ulteriori buste: una con scritto all'esterno "dati del segnalante", contenente la parte **B** del modulo ed il documento di identità; nella seconda busta sarà inserita la parte **A** con la segnalazione scrivendo all'esterno della busta "segnalazione". Questo consentirà di separare segnalazione e dati del segnalante.

Può, in alternativa, effettuare la segnalazione verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Gestore. Per redigere il verbale, la funzione utilizzerà il modello "whistleblowing", allegato 1 alla presente procedura.

I riferimenti per contattare il Gestore del canale interno sono i seguenti:

Presidente del Comitato Etico, nella persona di Bacchiocchi Elisa al numero 3398264072 per un colloquio telefonico, oppure attraverso la mail eli.bacchiocchi@gmail.com per richiesta di un appuntamento o incontro. Alternativamente nel caso in cui la persona segnalante o segnalata fosse Bacchiocchi Elisa dovrà essere contattato Saccinto Sergio al numero 3337141628 per un colloquio telefonico, oppure attraverso la mail saccintosergio@gmail.com per richiesta di un appuntamento o incontro.

Non sono ammesse segnalazioni effettuate per mail.

In ogni caso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente riceverà conferma di ricevimento da parte del Gestore che le risponderà entro 90 giorni solari.